



12782

Il Vice Avvocato Generale dello Stato

VISTO l'art. 346, 2° comma, del R.D. n. 827/1924 e le successive modifiche di cui all'art. 3 del D.M. 4 aprile 1995, n. 334;

VISTO l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 19 giugno 2001;

RITENUTA l'opportunità di individuare con provvedimento, come raccomandato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e previsto al paragrafo 4.2.1.8. dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Avvocatura dello Stato, la tipologia di beni e servizi ed i relativi limiti di spesa per cui è consentito il pagamento con i fondi economici;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

DECRETA

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento interno disciplina la tipologia di beni e servizi ed i relativi limiti di spesa per cui è consentito il pagamento con i fondi economici.

Art. 2

Definizione di fondo economico, finalità e limiti di utilizzo

Per fondo economico è da intendersi la quota prelevabile in contanti dalle aperture di credito disposte sui capitoli di spesa a favore dei Funzionari Delegati nonché l'importo delle aperture di credito disposte sui capitoli di spesa a favore del Cassiere dell'Avvocatura generale.

Il prelevamento di contanti deve essere limitato alle somme occorrenti per i pagamenti di importo minimo, non superiore alle ex £. 20.000, come disposto all'art. 346 dal R.D. 827 del 23 aprile 1924, ora € 10,33 e, per quelli relativi a spese non programmabili, comunque nei limiti di cui all'art. 13 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, delle ex £. 8.000.000, ora €. 4.131,66, necessarie per



Il Vice Avvocato Generale dello Stato

poter sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'amministrazione per cui non è possibile disporre il pagamento con ordinativo a favore del creditore, con esclusione dei pagamenti di spese derivanti da contratto di appalto.

A fronte di ogni pagamento deve essere acquisito idoneo documento dal quale risultino l'importo e l'oggetto del pagamento nonché il soggetto creditore. Ogni spesa deve essere cronologicamente annotata nell'apposito registro di cassa gestito dal sistema SICOGE.

Art. 3

Beni e servizi non programmabili ammessi al pagamento con i fondi economici e rispettivi limiti di spesa.

Entro un importo massimo di € 500 per operazione riferita a singola voce di spesa è consentito l'utilizzo dei fondi economici per:

- servizi postali, servizi telegrafici, servizi di spedizione e recapito;
- acquisto carte e valori bollati;
- riproduzione atti e documenti non realizzabile con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione, rilegatura testi;
- giornali e pubblicazioni periodiche escluse quelle in abbonamento, manuali tecnici;
- biglietti per mezzi di trasporto;
- pedaggi autostradali;
- lavaggio e piccole riparazioni degli automezzi di servizio acquisto di lubrificanti ed altri materiali di consumo;
- pulizia disinfezione e disinfestazione di veicoli ed ambienti;
- manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi infissi, manufatti e impianti elettrici, telefonici, idraulici sanitari, radio televisivi, satellitari, di rete per la trasmissione dati;
- elementi di segnaletica;
- timbri, lampadine, adattatori elettrici e prese multiple, pile, duplicazione di chiavi di sicurezza, materiale igienico sanitario, materiali di consumo per macchinari, piccoli attrezzi,



Al Vice Avvocato Generale dello Stato

piccoli utensili e materiali per la manutenzione dei locali e dei relativi impianti , materiale di cancelleria, minuteria di ferramenta, materiale di primo soccorso;

- facchinaggio e trasporto di materiale;
- piccole spese residuali e urgenti che si rendessero necessarie per cause imprevedibili.

Entro un importo massimo di € 1.000 per operazione riferita a singola voce di spesa è consentito l'utilizzo dei fondi economici per:

- interventi indifferibili in materia di sicurezza;
- spese di rappresentanza e di promozione (solo per Avvocatura Generale);
- organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre, seminari (solo per Avvocatura Generale).

E', altresì, consentito l'utilizzo dei fondi economici, oltre i limiti sopra indicati, per:

- copia degli atti rilasciati dalle cancellerie degli organi giudiziari e giurisdizionali e notifica di atti giudiziari;
- anticipazione spese di trasferta all'interno del territorio nazionale e all'estero;
- imposte, tasse, permessi, autorizzazioni e sanzioni amministrative.

Articolo 4

Divieto di frazionamento

Il limite di spesa di cui all'articolo 3 non può essere eluso mediante il frazionamento di lavori o forniture di natura omogenea al fine di sottoporre i relativi costi alla disciplina del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.

Roma, li **24 DIC. 2014**

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO